OGGETTO: **Sportello Unico per le Attività Produttive** (D.P.R. 160 del 07.09.2010).
Rinnovo dell'Autorizzazione Ordinaria allo Scarico Acque Reflue Domestiche e Assimilate - art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011.
Pratica **SUAP** N. **15248** del **16/12/2015**. Ditta: **TERRIBILE FRANCESCO LEONARDO.**

P.E.C.

Comune di Altamura
U - 09/05/2016 - 0031048

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00029674 000032A9 W0D71001
00015979 02/05/2016 13:53:56
4578-00088 063C41551CBCB961
IDENTIFICATIVO : 01131448763609
0 1 13 144876 360 9

TERRIBILE FRANCESCO LEONARDO
giovanni.depascale8168@pec.ordingbari.it

ASL BA
Ufficio SUAP
suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI POGGIORSINI
Sindaco
poggiorsini@pec.it

e p.c.

COMUNE DI POGGIORSINI
Comando di P.M.
poggiorsini@pec.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP

In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano
(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA l'istanza del **16/12/2015 -** pratica **SUAP** nr. **15248**, presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano per l'insediamento ricadente nel Comune di **POGGIORSINI (BA)** dalla:
- Sig. TERRIBILE FRANCESCO LEONARDO, Codice Fiscale TRR FNC 73E30 A662V, nato ad Bari (BA), il 30/05/1973 e residente a Poggiorsini (BA), in Azienda il Cardinale n. snc, in qualità di proprietario;

tesa ad ottenere il rilascio **del Rinnovo dell'Autorizzazione Ordinaria allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate - art. 7 comma 2 del R.R. Puglia n. 26/2011 relativa ad un' azienda agrituristica denominata "Il Cardinale" , ubicata nel Comune di Poggiorsini (BA), in Contrada Capoposto s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 11, Particella n. 315, Sub 1-2.**

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2000;
VISTA la L.R. Puglia n. 31/1995;
VISTA la L.R. Puglia n. 24/1983;
VISTO il R.R. Puglia n. 26/2011;

VISTO quanto dichiarato dal richiedente e dal tecnico incaricato dalla ditta istante ing. Giovanni DEPASCALE, nella richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate e negli elaborati scritto grafici allegati, depositati presso Murgia Sviluppo Scarl:

1. che la zona in cui ricadono i fabbricati non è servita da rete fognaria pubblica;
2. che il numero di abitanti equivalenti riferiti allo scarico giornaliero di punta nel periodo di massima attività è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 5 del R.R. Puglia n. 26/2011 e corrisponde a **48 A.E.**;
3. che sono rispettati i valori limite di emissione del refluo, i limiti allo scarico per gli insediamenti isolati i trattamenti appropriati indicati di cui al Reg. Reg. Puglia n. 26/2011 e le indicazioni tecniche costruttive e le distanze regolamentari previste.
4. che lo stato attuale dell'immobile e dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione allo scarico, è stato realizzato conformemente e nel rispetto agli strumenti urbanistici ambientali e paesaggistici vigenti.

VISTO il parere favorevole della ASL BA – Servizio SISP, espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 21/04/2016, relativo al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate a servizio dell'azienda agrituristica denominata "Il Cardinale" sito in Poggiorsini (BA), alla Contrada Capoposto snc, in cui sono indicate le modalità operative e le prescrizioni da rispettare;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi **ex art. 7** del D.P.R. n. 160/2010, N. 1 del 21/04/2016;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

L'ESERCIZIO ED IL RINNOVO ALLO SCARICO IN VIA ORDINARIA DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE - ART. 7 COMMA 2 DEL R.R. PUGLIA N. 26/2011 RELATIVA AD UN'AZIENDA AGRITURISTICA , COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- il Sig. Terribile Leonardo, in qualità di proprietaria dell'insediamento, per lo scarico sul suolo con sistema di sub irrigazione, osservi tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale N. 26/2011;
- l'ubicazione della condotta disperdente dovrà sempre assicurare: a) distanza pari o superiore a 5 mt dai muri perimetrali di fondazione; b) distanza pari o superiore a 30 mt da condotte, pozzi o altro servizio di acqua potabile; c) distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea maggiore a 1 mt;
- la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 mt da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- i fanghi dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di smaltimento, trimestralmente o semestralmente e comunque con cadenza, non superiore ad un anno, commisurata all'utilizzo delle vasche IMHOFF, avendo cura di aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti e di conservare il relativo formulario di accompagnamento, ed acquisire copia dell'avvenuta ricezione dei fanghi, da parte del depuratore convenzionato ed autorizzato;
- lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, oleandro, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
- l'impianto di trattamento primario dovrà essere periodicamente controllato, provvedendo allo spurgo, all'allontanamento dei fanghi e alla pulizia dei pozzetti degrassatori;
- il titolare dello scarico, dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- il titolare dello scarico, dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- il titolare dello scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione del refluo previsto dalla Tabella A – Allegato 1 – del R.R. n. 26/2011;
- il titolare dello scarico dovrà comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presento atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alla struttura e alle opere di fognatura realizzate, informando gli Uffici della ASL competente, di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;
- il titolare dello scarico dovrà rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
- il titolare dello scarico dovrà allacciarsi alla rete pubblica per la fornitura di acqua potabile;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152/06 e succ. mod. ed integrazioni., Titolo IV Capo III art. 130, lett. a) b) c), nonché all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto.
- comunicare al SUAP, al Comune di riferimento ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali dell'impianto, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto;
- la presente autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento qualora non siano osservati gli obblighi e/o le prescrizioni di cui sopra e comunque per motivi igienico sanitari;
- la mancata osservazione delle suddette prescrizioni determinerà l'applicazione delle sanzioni previste per Legge;
- la presente autorizzazione ha validità sino a quando saranno mantenute in essere tutte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- la presente autorizzazione, si intende tacitamente rinnovata ogni **quattro anni** decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. previa presentazione al SUAP, all'autorità Comunale e al competente Servizio S.I.S.P. della ASL BA del certificato di analisi dei reflui e di una relazione tecnica agronomica sulla funzionalità pedologica dell'impianto.
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e / o atti suddetti.

Il presente atto non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia e delle connesse responsabilità previste dalla legge.

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

La presente potrà essere revocata o sospesa a tempo determinato, in caso di inosservanza e gravi violazioni alla normativa in epigrafe. La presente autorizzazione dovrà essere esposta a cura del Titolare, nei locali dell'attività e tenuta a disposizione, ove richiesta, dagli organi di vigilanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA
Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : CL/GA